

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

#### Articolo 1) — **Denominazione.**

- E' costituita una società cooperativa denominata: "HOMA SOCIETA' COOPERATIVA".

#### Articolo 2) — **Sede sociale.**

- La società ha sede nel Comune di Lecce.

#### Articolo 3) — **Domicilio dei soci.**

- Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

#### Articolo 4) — **Durata.**

- La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

### TITOLO II NORME APPLICABILI

#### Articolo 5) — **Norme sulla società per azioni**

- Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società per azioni, in quanto compatibili.

### TITOLO III REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

#### Articolo 6) — **Clausole non lucrative.**

- Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) — è fatto divieto di distribuire dividendi ai soci operatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) — è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
- d) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### TITOLO IV SCOPO – OGGETTO

#### Articolo 7) — **Definizione dello scopo e attività mutualistica.**

- La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

- I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci operatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

- Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci operatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci. Fermo restando lo scopo mutualistico perseguito a favore dei soci operatori la Cooperativa si pone l'obiettivo di coinvolgere nella propria attività gli stakeholders, anche attraverso particolari forme di strumenti finanziari.

**Articolo 8) — Oggetto sociale.**

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, intende favorire l'incontro tra domanda e offerta di alloggi per studenti, ricercatori e lavoratori per l'effettivo miglioramento della loro condizione abitativa; l'inserimento e la migliore condizione residenziale di giovani famiglie; la sperimentazione e riutilizzo di nuove tipologie abitative e residenziali, il recupero edilizio e la valorizzazione di immobili in spazi urbani ed extraurbani a favore della vita civile e comunitaria dei cittadini. La Cooperativa con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, intende favorire la locazione di alloggi da parte di proprietari privati alle condizioni più vantaggiose per gli stessi ed in piena condivisione di obiettivi con gli inquilini

La cooperativa si propone quindi di:

- A) Realizzare e gestire portali web, anche per conto terzi che consentano attraverso la vendita di spazi pubblicitari di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di immobili ed alloggi di qualità; sviluppare Software per conto terzi e per la gestione e organizzazione di locali, appartamenti o strutture ricettive dei soci o di terzi per soggiorni turistici.
- B) Offrire servizi di assistenza e consulenza abitativa nella fase di ricerca di un alloggio per studenti, tirocinanti, ricercatori, docenti o in generale potenziali inquilini attraverso visite in loco negli alloggi affidati dai privati alla Cooperativa per la selezione degli inquilini.
- C) Offrire servizi di assistenza e consulenza personalizzata per studenti, ricercatori, docenti e lavoratori per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche, sia presso gli uffici degli atenei che presso tutti gli altri enti pubblici statali, regionali, municipali o privati attraverso l'erogazione di quei servizi che permettano di migliorare la loro esperienza formativa o lavorativa come:
  - a. il supporto informativo al disbrigo delle pratiche universitarie ed amministrative,
  - b. il supporto nelle fasi di tutoraggio ed orientamento agli studi universitari;
  - c. il supporto per gli studenti stranieri al disbrigo di pratiche burocratiche per la permanenza in Italia.
- D) Realizzare e offrire servizi legati ad attività di gestione, amministrazione e locazione e sublocazione di beni immobili, anche attraverso la consulenza e assistenza tecnico-legale nel settore immobiliare.
- E) Gestire immobili di proprietà o acquisiti da terzi in uso affitto o godimento, intendendosi per gestione:
  - a. la concessione in locazione per uso abitativo o turistico dei suddetti beni immobili a studenti, lavoratori e giovani famiglie.
  - b. la fornitura di ogni servizio accessorio, complementare o connesso.
- F) Gestire alloggi per studenti e case dello studente ed immobili privati, sperimentando nuove forme di residenzialità studentesca innovativa, anche per conto delle Università e degli EDiSU, altri enti pubblici o privati e singoli privati, attraverso la gestione di immobili di proprietà e di terzi o attraverso il riutilizzo di immobili confiscati alla criminalità organizzata, da destinare ad alloggi o spazi di socializzazione per promuovere la valorizzazione del territorio e della cultura della legalità.
- G) Gestire immobili di proprietà altrui attraverso servizi di property management, building management e facility management.
- H) Organizzare eventi culturali, ricreativi, iniziative ludiche e formative, realizzare corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento, nonché convegni e seminari di pubblica fruibilità. Bandire borse di studio e avviare progetti di ricerca. Organizzare viaggi studio, attività ludiche e altri momenti formativi ed educativi per soci e non.
- I) favorire e realizzare interventi ed iniziative di housing sociale in collaborazione con partner istituzionali e società specializzate nel settore;
- L) supportare tramite il community management la costruzione e l'allargamento di comunità di abitanti progettando la realizzazione di spazi collettivi condivisi e aperti ai quartieri ed alle città;
- M) realizzare progetti finalizzati all'inserimento lavorativo ex novo od al reinserimento di soggetti svantaggiati;
- O) promuovere la collaborazione e lo scambio con altri soggetti della cooperazione e dell'impresa sociale che perseguono finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali e coordinandosi per rendere questi ultimi più produttivi ed incisivi nel tessuto sociale;

**TITOLO V**  
**SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI**

**Articolo 9) — Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.**

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

- Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone giuridiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577.

**Articolo 10) — Ammissione dei soci cooperatori.**

- Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.
- Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale soprapprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi — solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti — la relativa annotazione nel libro soci.
- Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.
- In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

**TITOLO VI**  
**SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI**

**Articolo 11) — Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.**

- Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
- Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale. Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
- Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.
- La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale. Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

**Articolo 12) — Ristorni.**

- L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare – su proposta degli amministratori — la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.
- La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo articolo 26, lett. a), b) c) ed f).
- L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 10 ss.

**Articolo 13) — Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.**

- I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

Articolo 14) — **Quote dei soci cooperatori.**

- Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso azioni aventi le caratteristiche previste dal successivo art. 24.

Articolo 15) — **Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.**

- La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2355, comma 1 del codice civile.

- La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

- Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

- La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purchè sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

- In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

- A seguito della cessione cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

- Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

- Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 16) — **Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.**

- Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le azioni dei soci cooperatori.

TITOLO VIII  
PRESTITI SOCIALI

Articolo 17) — **Prestiti sociali.**

- I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX  
SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 18) — **Recesso del socio cooperatore.**

- Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) — allorchè il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) — allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.
- In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.
- E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

**Articolo 19) — Esclusione del socio cooperatore.**

- L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.
- E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto. Quando l'esclusione non avviene di diritto, essa è deliberata dall'Assemblea.

**Articolo 20) — Successione per causa di morte del socio cooperatore.**

- In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto. La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico. La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

**Articolo 21) — Liquidazione e rimborso delle partecipazioni del socio cooperatore.**

- I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile. Il pagamento della partecipazioni così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

**TITOLO X**  
**SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

**Articolo 22) – Soci finanziatori. Conferimenti. Emissione delle azioni. Trasferimento delle azioni**

- Ferme restando le disposizioni relative ai soci cooperatori previste dal presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.
- Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
- I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
- I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 (venticinque) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.
- L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di

esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

- Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

- Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

- Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

- Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. A tal fine il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

#### Articolo 22-bis) – **Diritti amministrativi**

- A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti pari al numero delle azioni sottoscritte.

- L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

- I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

- I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

- Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 c.c. i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata contestualmente all'Assemblea dei soci dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando:

- l'Assemblea dei soci abbia deliberato una proposta di modifica degli argomenti di specifico interesse dei soci finanziatori contenuti nell'apposito Regolamento; sia presente all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci una proposta di modifica degli argomenti di specifico interesse dei soci finanziatori contenuti nell'apposito Regolamento;

- quando ne sia fatta richiesta motivata e rivolta al Consiglio di Amministrazione da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

- Gli argomenti di specifico interesse dei soci finanziatori per i quali è necessaria la convocazione dell'Assemblea speciale o per i quali è necessario il consenso della stessa sono identificati con apposito Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

- L'Assemblea speciale è presieduta dal rappresentante dei soci finanziatori che siede nel Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona nominata dalla stessa assemblea.

- Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 28 ss. del presente Statuto.

- Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

#### Art. 22-ter) – **Diritti economici**

- Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida

di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

- La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.
- La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.
- Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. da valutare la triennialità.
- In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.
- Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

## TITOLO XI CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

### Articolo 23) — **Patrimonio sociale.**

- Il patrimonio della Società è costituito:
  - a) dal capitale sociale;
  - b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 26 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
  - c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci al momento dell'ammissione;
  - d) da eventuali riserve straordinarie;
  - e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
  - f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori dal precedente art. 22-ter.
- Le riserve, ad eccezione di quella prevista dalla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

### Articolo 24) — **Capitale sociale. Azioni.**

- Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:
  - a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di € 25,00.
  - b) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 25,00.
- Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:
  - a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
  - b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
- Il versamento delle azioni dei soci finanziatori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.
- Le azioni sono sempre nominative e sono trasferibili con le modalità previste dal precedente art. 15.
- Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
- La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

### Articolo 25) — **Esercizi sociali e bilancio.**

- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
- Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in

conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

- Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

**Articolo 26) — Destinazione degli utili.**

- L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 22-ter;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 12;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. a), cod. civ.;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 22-ter;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) del precedente art. 23.

**TITOLO XII  
ASSEMBLEE**

**Articolo 27) — Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.**

- Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori e finanziatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
- Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione dallo stesso posseduta.

**Articolo 28) — Rappresentanza in assemblea.**

- Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di tre deleghe.

**Articolo 29) — Convocazione dell'assemblea.**

- L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.
- L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
- Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza.

**Articolo 30) — Funzionamento dell'assemblea.**

- L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

**Articolo 31) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.**

- L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.
- In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le



deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società. E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione o la scissione eterogenea.

- Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

## TITOLO XIII AMMINISTRATORI

### Articolo 32) — **Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.**

- La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali, tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 22-bis.

- Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

- I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in maggioranza soci cooperatori.

- Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali.

- Gli amministratori possono essere rieletti.

### Articolo 33) — **Amministratori delegati.**

- Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati.

- Non possono essere delegati: i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione; i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

### Articolo 34) — **Presidente e vicepresidente.**

- Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

### Articolo 35) — **Compenso degli amministratori.**

- Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2389 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### Articolo 36) — **Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.**

- Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale se costituito.

- La convocazione è fatta a cura del presidente, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con avviso che deve essere spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

- Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza.

- Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

- Le votazioni sono palesi.

### Articolo 37) **Poteri di amministrazione**

- Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Ad esso spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
  - e) determinare la struttura organizzativa aziendale e vigilare sul suo funzionamento, assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
  - f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
  - g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;
  - h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
  - i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art. 18, comma 2;
  - l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.
- Devono essere autorizzate dall'assemblea le deliberazioni concernenti:
- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
  - l'acquisto di partecipazioni in altre società, salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile) — la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.
- Il componente rappresentante dei soci finanziatori esprime il suo consenso sulle delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie previste dal Regolamento di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori.

#### Articolo 38) — **Poteri di rappresentanza.**

- La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione o all'amministratore unico, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 39) — **Collegio sindacale e revisione legale.**

- Il Collegio Sindacale è nominato per decisione dell'assemblea dei soci con delibera assembleare o comunque nei casi previsti dalla legge e qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 2543, comma 1, cod. civ. Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso.
- L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 22-bis.
- In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.
- Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società

controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

- Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

- I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

- Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

- Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, cod. civ.

- Qualora non sia costituito il collegio sindacale la Società è tenuta a nominare un revisore legale dei conti a norma degli artt. 2409-bis c.c.

#### TITOLO XIV NORME FINALI

##### Articolo 40) — **Scioglimento e liquidazione della società.**

- La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

- In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dell'assemblea, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

- Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

- I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

- Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.